



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

### CAPITOLATO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

#### ART.1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è il servizio finalizzato al controllo ed alla prevenzione del randagismo nell'ambito del territorio del Comune di Mesola, ai sensi della legge-quadro n. 281 del 14.8.91 e della legge regionale della Emilia Romagna n. 27 del 07.04.2000 e s.m.i.

L'attività oggetto dell'appalto prevede la gestione dei seguenti servizi:

- a) cattura dei cani randagi rilevati sul territorio comunale di Mesola, da effettuarsi esclusivamente a fronte della richiesta inoltrata dagli Organi Competenti;
- b) trasporto dei cani randagi catturati, presso le strutture di ricovero preposte;
- c) custodia, cura e mantenimento dei cani ricoverati presso idonea struttura di proprietà dell'appaltatore;
- d) interventi e cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere, con l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario, ad effettuare le vaccinazione periodiche, le sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine, l'applicazione dei micro chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina;
- e) interventi sanitari straordinari (suture, interventi chirurgici, ecc.);
- f) gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati;
- g) Collaborazione alle attività di controllo sulla popolazione canina.

Allo scopo di garantire la corretta esecuzione dei servizi di cui sopra, stante il fabbisogno stimato per il ricovero in circa n° 25 cani, l'appaltatore si impegna a riservare a favore del Comune di Mesola, uno spazio ricettivo quantificato in numero **8** (otto) box aventi requisiti strutturali conformi a quanto previsto dalla Delibera Regione Emilia Romagna n° 1302/2013 e s.m.i.

#### ART. 2 - Durata dell'appalto

Il servizio avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data del 01 luglio 2021; La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'**art. 106** ove al **comma 11** del D.Lgs. n. 50/2016. *La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.*

#### ART. 3 - Compenso e importo presunto del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto, sarà compensato in ragione di:

1) € **248,00=** mensili al netto di IVA, per ogni singolo box di cui al precedente Art. 1, riservato al



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Comune di Mesola per soddisfare il proprio fabbisogno ricettivo nella quantità stimata nel numero di 25 cani;

2) € 0,90= al netto di IVA, per giorno di effettivo ricovero di ciascun cane presso il canile di proprietà dell'appaltatore, contabilizzando in ogni modo fino al numero massimo di 25 cani.

Dette quote sono da intendersi tra loro complementari e compensative di tutte le prestazioni previste al precedente Art. 1 e comprensive del servizio di cattura dei cani randagi che l'appaltatore dovrà effettuare sul territorio comunale a fronte della richiesta che sarà inoltrata allo stesso dagli organi preposti, nei modi e nelle forme più opportune.

Il compenso di cui al punto 1), resterà invariato anche qualora il numero convenzionalmente stimato di 25 cani ospitati presso le strutture del canile, dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%.

Qualora nel corso di un periodo contrattuale di 12 mesi, il numero convenzionalmente stimato di 25 cani ospitati presso le strutture del canile risultasse variato in aumento o in diminuzione oltre il 20%, a valere per i 12 mesi successivi, si procederà adeguando il numero dei box riservati a favore del Comune di Mesola secondo quanto stabilito al precedente art. 1, in ragione di un box ogni 5 cani in più o in meno.

Le quote di cui sopra saranno assoggettate al ribasso d'asta acquisito in sede di gara sulla base dell'offerta risultata aggiudicataria; l'importo complessivo presunto per la durata dell'appalto è stimato in € 128.082,00=.

### ART. 4 - Criteri per l'aggiudicazione

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 95, c. 4 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 unicamente al prezzo più basso, a favore dell'offerta che avrà indicato il maggior ribasso percentuale unico, che verrà applicato su ciascuno dei prezzi indicati all'art. 3, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetibilità.

### ART. 5 - Subappalto

E' fatto divieto di subappaltare anche parzialmente i servizi oggetto del presente disciplinare.

### Articolo 6 - Referente

L'aggiudicatario, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell'attività, dovrà comunicare al Servizio "Segreteria" del Comune di Mesola, all'inizio della gestione, il nominativo della persona, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale per quanto attiene gli aspetti amministrativi e gestionali, impegnandosi altresì a comunicarne le eventuali variazioni.

### ART. 7 - Pagamenti

Il Comune di Mesola liquiderà e pagherà al gestore del servizio, mensilmente e posticipatamente, i corrispettivi dovuti, calcolati in base al numero delle presenze giornaliere degli animali ospitati nella



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

struttura di proprietà dell'appaltatore, secondo le quote giornaliere per cane (definite con l'aggiudicazione della gara), oltre IVA se dovuta, dietro presentazione di regolare fattura mensile o nota riepilogativa delle presenze degli animali ospitati, fermo restando che i corrispettivi saranno erogati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite. Il pagamento avverrà entro trenta giorni e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura o nota. Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella fattura/nota, si intende che il termine di pagamento decorrerà dalla data di ricevimento della nuova fattura/nota corretta.

Nei casi previsti dal successivo art.9, lett.e), nella fattura, dovrà essere riportata dichiarazione sottoscritta dal gestore, che i corrispettivi riguardano cani per i quali è stata esperita indagine sui proprietari e che non sono stati individuati gli stessi, ovvero, se individuati ma insolventi, che ne è stato denunciato il comportamento alla Polizia Municipale e ad eventuali altre competenti autorità; in tal caso, il Comune provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti al gestore, previa acquisizione di copia delle cennate denunce, con riserva di rivalersi sui proprietari.

### ART. 8 - Gestione del servizio

Le attività oggetto dell'appalto prevedono l'esecuzione dei servizi di seguito elencati e si intendono compensati tutti dalle quote di cui al precedente art. 3:

- servizio di cattura dei cani randagi presenti sul territorio comunale a fronte di segnalazione e disposizione impartita dagli Organi Competenti.

Detto servizio dovrà essere effettuato entro il tempo massimo di ore due dal ricevimento anche telefonico della segnalazione e/o disposizione ricevuta dagli Organi Competenti ed a tal proposito, il gestore dovrà garantire una specifica reperibilità telefonica per 24 ore al giorno nell'arco di tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.

Nei casi in cui, per ragioni di pubblica sicurezza, sia richiesto un intervento di cattura urgente da parte di una qualsiasi forza di polizia ed in particolar modo in giornate festive o in orari di chiusura dei pubblici uffici comunali, il gestore è autorizzato al ricovero dell'animale catturato, con l'impegno di darne poi tempestiva comunicazione all'Ufficio Comunale preposto.

Presentandosi la necessità di provvedere alla cattura di cani particolarmente pericolosi, il gestore dovrà essere in possesso del porto d'armi e di specifica autorizzazione rilasciata dalla Questura affinché, al bisogno e sotto la stretta sorveglianza dei Servizi Veterinari della Azienda USL territorialmente competente, sia in grado di provvedere alla cattura dei cani utilizzando il fucile lanciasiringhe per la somministrazione di anestetico;

- trasporto dei cani catturati al canile con l'ausilio di automezzo specificatamente attrezzato ed autorizzato dai Servizi Veterinari territorialmente competenti;

- custodia e mantenimento dei cani ricoverati presso idonea struttura di proprietà dell'appaltatore;

- interventi e cure sanitarie ordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali ivi custoditi. A tal proposito, l'appaltatore dovrà provvedere, tramite l'apporto professionale di proprio Medico Veterinario, ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le sverminazioni, le sterilizzazioni delle femmine, l'applicazione dei micro-chips per l'identificazione e l'iscrizione all'anagrafe canina;



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

- interventi sanitari straordinari (suture, interventi chirurgici, ecc.);
- gestione amministrativa connessa alle ammissioni e dimissioni, anagrafe dei cani ricoverati e comunicazione ad Enti e soggetti interessati;
- ordinaria e straordinaria necessità sanitaria, veterinaria, farmacologica (visite e cure veterinarie, interventi chirurgici, eventuale trasporto e ricovero in strutture sanitarie specializzate etc.), le spese relative al servizio di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati o malati;

### ART. 9 - Modalità di gestione del servizio

Fermo restando quanto già indicato al precedente art. 8, la gestione del servizio include le seguenti modalità e prescrizioni:

a) gli animali ricoverati presso la struttura di proprietà dell'appaltatore, dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsiatori o pericolosi; dovranno inoltre essere previste, ove necessario, un'alimentazione differenziata, l'assunzione di particolari tecnologie al fine di salvaguardare la salute degli animali, previa consultazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda USL, nonché il controllo da parte di un veterinario (almeno due giorni alla settimana) per assicurare la necessaria assistenza agli animali ospitati. Nel caso di ricovero di cuccioli, nessun costo sarà addebitato al Comune per i primi 60 giorni di ricovero; dal 61° giorno di ricovero del cucciolo, verrà applicata la tariffa giornaliera.

b) dovrà essere sempre consentito libero accesso al canile ove i cani vengono custoditi, al personale del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e del Comune, per consentire tutte le verifiche di istituto;

c) - per ogni cane catturato e ricoverato, il cui ingresso dovrà comunque risultare autorizzato dal competente Ufficio Comunale, si dovrà osservare la seguente procedura:

1. nel caso in cui sia stato accertato lo stato di randagismo, compilazione di una apposita "Scheda di Ingresso o Cattura" predisposta dal gestore, che ne trasmetterà una copia al Comune ed una seconda copia la conserverà agli atti;
2. nel caso di ingresso di un cane a fronte di rinuncia da parte del proprietario, l'ingresso stesso dovrà obbligatoriamente essere autorizzato preventivamente dal competente Ufficio Comunale. Anche in questo caso, dovrà essere compilata una apposita "Scheda di Ingresso" predisposta dal gestore, che ne trasmetterà una copia al Comune ed una seconda copia la conserverà agli atti.

Nella "Scheda di Ingresso o Cattura", dovranno essere riportati i seguenti dati identificativi del cane: foto dell'animale, codice anagrafico, nome del cane, razza, taglia, sesso, età, colore, tipo di pelo, data d'ingresso, data d'uscita e motivazione in base alla quale l'animale è stato ricoverato presso le strutture del canile.

- i cani ricoverati presso il canile, dovranno comparire nell'apposito "Registro di Entrata/Uscita" dei cani



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

presenti presso il canile stesso.

Il "Registro di Entrata/Uscita" dovrà essere aggiornato quotidianamente e riportare senza cancellazioni e/o abrasioni i seguenti dati riferiti ad ogni cane ospitato presso le strutture del canile: numero progressivo, data di ingresso, data di uscita, codice anagrafico, nome del cane, razza, sesso, colore e l'eventuale avvenuta sterilizzazione se trattasi di soggetto femmina.

TUTTA LA SUDETTA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GESTIONE DEL CANILE, DOVRÀ ESSERE CONSERVATA PRESSO L'UFFICIO, ISTITUITO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, CON FACOLTÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEI PREPOSTI ORGANI DI VIGILANZA.

- il gestore, ad ogni presentazione della fattura/nota mensile per il pagamento dei corrispettivi, dovrà anche consegnare una distinta dei cani di competenza del Comune di Mesola, registrati nel "Registro di Entrata/Uscita" del canile.

N.B.- Le "SCHEDE DI INGRESSO" ED IL "REGISTRO DI ENTRATA/USCITA", DOVRANNO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE DI VERIFICARE LA IMMEDIATA RISPONDENZA DELLO STESSO ANIMALE IN ENTRAMBI.

d) gli eventuali eventi eccezionali che riguardino gli animali ricoverati, devono essere comunicati urgentemente al preposto Ufficio Comunale, entro le 24 ore successive all'evento stesso;

e) il gestore, sulla scorta del tatuaggio o di qualsiasi altra notizia utile, dovrà farsi parte attiva per risalire ai proprietari degli animali, ai quali, se individuati, dovrà dare immediato avviso della detenzione dei cani e convocarli per la riconsegna degli animali; per le spese sostenute e sulla base delle tariffe determinate dal gestore, il proprietario dovrà provvedere al pagamento, escluso ogni onere per il Comune; resta inteso che se i proprietari non sono individuati, il Comune corrisponderà i compensi di cui all'art.3).

### **ART. 10 - Adozione degli animali**

Il gestore è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno eventualmente individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale, i cani ricoverati nel canile, compilando alla loro uscita apposita "Scheda di adozione" del cane, della quale una copia dovrà essere consegnata ai preposti Uffici del Comune.

L'appaltatore s'impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e programmate di concerto con i preposti Servizi dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 11 – Relazione illustrativa della gestione**

Il gestore dovrà predisporre ed inviare al preposto Servizio Comunale, ogni tre mesi, una Relazione sulle modalità di espletamento delle attività del servizio.

Detta Relazione dovrà fornire un giusto rendiconto delle attività svolte, mettendo in evidenza il numero di animali entrati e quelli usciti nel corso del periodo.

Analogamente, alla fine di ciascun anno, dovrà essere redatta una Relazione sull'intero anno di gestione.



## **CITTA' DI MESOLA**

Provincia di Ferrara

### **ART. 12 - Riferimenti**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rimanda alla Legge-quadro n. 281 del 14.8.91 ed alla Legge Regionale n. 27 del 07.04.2000, cui si fa espresso riferimento.

### **ART. 13 - Spese contrattuali**

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro relative alla stipulazione del contratto.

### **ART. 14 - Cauzione definitiva.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente appalto ed in base a quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, il gestore-aggiudicatario dovrà prestare la cauazione definitiva nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto sull'intero periodo, con le modalità ivi stabilite.

La cauazione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza dell'atto di convenzione e comunque fino a quando la Civica Amministrazione non ne avrà dato formale comunicazione di svincolo. La cauazione prestata a mezzo di polizza assicurativa o fidejussione bancaria, dovranno contenere, anche in deroga alle condizioni generali, le seguenti clausole particolari:

- a) la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauazione definitiva e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauazione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
- b) Il fideiussore si impegna a versare entro 15 giorni dalla richiesta del Comune la somma costituita in garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste del Comune, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957 C.C..
- c) La presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte della ditta nel caso di intervenuta scadenza.

### **ART. 15 - Elezione del domicilio**

Prima della stipula dell'atto contrattuale, il Gestore-aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio in provincia di Ferrara. Detto domicilio dovrà essere mantenuto in provincia di Ferrara per tutta la durata del rapporto contrattuale ed ogni eventuale variazione, sempre ben inteso nell'ambito del territorio della provincia di Ferrara, dovrà essere comunicata entro 24 ore.

### **ART. 16 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**



## CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Il gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Il gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il gestore ha l'obbligo di contrarre polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni prodotti a persone o cose dagli animali dalla stessa custoditi, con un massimale di € 500.000,00=.

Il gestore si impegna a comunicare, entro 10 giorni, al Comune le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la modifica del Referente.

### **ART. 17 - Controllo e penalità**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati.

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente disciplinare, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata una penale di € 100,00, ovvero, qualora ne ricorrassero i presupposti, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 18.

### **ART. 18 - Risoluzione contratto - recesso**

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del presente disciplinare, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al gestore, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione, a norma della legge n. 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere, quindi, all'assegnazione del servizio, al secondo classificato risultante dalla graduatoria della gara.

Dopo il primo anno di contratto, ciascuna delle parti potrà recedere dallo stesso qualora non venga raggiunto l'accordo sull'adeguamento del numero dei box, ai sensi dell'art.3).



## **CITTA' DI MESOLA**

Provincia di Ferrara

### **ART. 19 - Rinvii**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

### **ART. 20 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente il contratto di cui al presente disciplinare è competente il Foro di Ferrara.